

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

Bari, 24/4/1978

Il Presidente

RELAZIONE

Come è noto il d.d.l., 10/6/77 n. 291, convertito con modifiche in legge 8/8/77 n. 501, prevede lo svolgimento di corsi straordinari rivolti ai lavoratori che trovansi in C.I.G. al fine di permettere agli stessi il godimento salariale straordinario previsto dalla legge stessa.

I corsi di che trattasi, della durata massima di otto mesi, riguardano le vertenze Taranto e Brindisi.

Il Ministero del Lavoro, attualmente, nonostante i reiterati solleciti avanzati dalla Regione Puglia non ha fatto conoscere la propria determinazione in ordine alla copertura della spesa quantificata in L. 6.208.002.000=

Poichè i corsi devono avere inizio entro il 14 maggio p.v., pena la decadenza del beneficio salariale di C.I.G., si rende necessario creare disponibilità di Bilancio per poter deliberare in ordine all'avvio dei corsi di F.P. innanzi specificati, previsti per un totale di 135 + 17 e diretti a n. 2350 operai.

Per quanto riguarda l'affidamento dei corsi si concorda che gli stessi saranno assegnati agli Enti gestori di emanazione sindacale e ove, per vari motivi, tale affidamento non fosse possibile, potranno essere tenuti presente altri Enti gestori che diano certezza della regolarità delle attività.

Gli Enti gestori saranno obbligati ad assumere personale a tempo determinato per la durata dell'attività nel presupposto che tale rapporto non dovrà dare luogo, da parte del personale, ad aspettative per l'inserimento nell'elenco degli operatori.

./.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport*

Il Presidente

I formatori dovranno essere assunti attraverso le liste speciali di cui alla legge 285.

Per quanto attiene la parte finanziaria vi è la necessità di rendere effettivamente erogabile la spesa per cui si è concordato di fare riferimento ai fondi globali, fermo restando la natura dell'operazione di prefinanziamento ed in attesa di destinazione specifica sulla base della legge n. 501 di analogo ammontare da parte del Ministero del Lavoro.

La commissione all'unanimità ha deciso di continuare ad operare nei confronti del Ministero del Lavoro perchè gli impegni assunti con la legge 501 possano concretarsi nel più breve tempo possibile.

Tale istanza risponde, oltretutto, alla esigenza di non compromettere il Bilancio 1978 e specificatamente i fondi globali.

REGIONE PUGLIA

"DISEGNO DI LEGGE"

"Gestione ~~in~~ diretta delegata dallo Stato - Formazione Professionale Straordinaria di cui al D.L. 10/6/1977 n.291 convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 8/8/1977, n.501".

ART. 1

Sono istituiti i corsi speciali di formazione professionale di carattere straordinario della durata massima di otto mesi previsti dal D.L. 10/6/1977, n.291, convertito con modificazione ed integrazioni in Legge 8/8/1977 n.501.

I corsi di cui innanzi sono rivolti agli operai che usufruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla Legge 20/5/1975, n.164 e riguardano le vertenze "Taranto" e "Brindisi".

ART. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in L. ^{4.300.000.000} 6.208.002.000, ivi compresa l'indagine conoscitiva ed i corsi per formatori addetti alla medesima attività, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978:

VARIAZIONI IN AUMENTO

PARTE 1^a - ENTRATE - TITOLO I^o - CATEGORIA 5^a

Cap.25 "Formazione Professionale straordinaria di cui al D.L. 10 giugno 1977, n. 291 e Legge 8/8/1977, n. 501" L. 6.208.002.000=

*/.

R E G I O N E P U G L I A

PARTE II[^] - SPESE - RUBRICA 11

Cap. 301 "Gestione indiretta delegata dallo Stato - Formazione Professionale straordinaria di cui al D.L. 10/6/1977, n.291 e Legge 8/8/1977, n.501

£. 6.208.002.000=-

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso al *Le V* Consiglio Consiliare permanente il 21.6.78